



**DR. ENRICO M. RAGAGLIA**  
PSICOLOGIA E FORMAZIONE

## **INFORMATIVA**

### **PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DELLE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE DI NATURA SANITARIA**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2016 è stato pubblicato il Decreto, firmato in data 1° settembre 2016, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ampliato la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione dei dati al "**Sistema Tessera Sanitaria**". Tale ampliamento si è reso necessario al fine di portare a completamento il progetto "730 e Unico PF precompilati" avviato dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2014 ed ancora oggi in fase di sviluppo.

Con tale progetto l'Agenzia delle Entrate ha avviato un servizio a favore dei contribuenti attraverso il quale, accedendo alla propria area riservata del sito ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), è possibile visualizzare il proprio modello 730 o il proprio modello Unico PF parzialmente precompilati nelle sezioni relative agli immobili posseduti, ai redditi conseguiti ed agli oneri detraibili sostenuti nell'anno, tra cui appunto gli oneri relativi alle spese sanitarie.

Fino ad oggi erano obbligati alla comunicazione dei dati al "Sistema Tessera Sanitaria" solo gli iscritti all'Albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze firmato in data 1° settembre, sono obbligati alla trasmissione dei dati anche:

1. gli iscritti agli Albi professionali degli **psicologi**;
2. gli iscritti agli Albi professionali degli **infermieri**;
3. gli iscritti agli Albi professionali delle **ostetriche/i**;
4. gli iscritti agli Albi professionali dei **tecnici sanitari di radiologia medica**;
5. gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di **ottico**, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute, di cui agli artt. 11 comma 7 e 13 del Dlgs. N. 46/97;
6. gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di **vendita al pubblico di farmaci**;
7. gli iscritti agli Albi professionali dei **veterinari**.

**Il nuovo obbligo di comunicazione riguarderà i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**, indipendentemente dalla data di emissione della fattura, in modo tale che i dati trasmessi possano essere utilizzati già a partire dalle dichiarazioni dei redditi precompilati 730/2017 e Unico PF 2017. La trasmissione telematica dei dati deve essere effettuata, da parte del professionista, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.



**DR. ENRICO M. RAGAGLIA**  
PSICOLOGIA E FORMAZIONE

I dati che verranno inseriti dal professionista sono:

1. *Partita Iva professionista*
2. *Data emissione della fattura*
3. *Numero della fattura*
4. *Data pagamento della fattura*
5. *Codice fiscale assistito*
6. *Tipo di prestazione*
7. *Importo della fattura*

### **Opposizione all'invio dei dati al Sistema TS**

Attraverso due specifici provvedimenti, un primo datato 31/07/2015 ed un secondo datato 29/07/2016, l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità operative attraverso il quale il cittadino può opporsi all'invio dei dati al Sistema. Sono state identificate tre modalità di opposizione:

1. Richiesta verbale al professionista erogante la prestazione sanitaria: prevede che il paziente richieda verbalmente al professionista, o alla struttura sanitaria erogante la prestazione, di non inviare i propri dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria e che tale opposizione venga annotata direttamente sul documento fiscale. L'ultimo Decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2016) ha previsto la **possibilità di opposizione verbale da parte del paziente solo con riferimento alle fatture emesse successivamente al 14 novembre 2016**.
2. Registrazione al sito [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) da parte del cittadino/paziente: **Dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di emissione delle fatture** (quindi dal 1° al 28 febbraio 2017 con specifico riferimento alle spese sostenute nell'anno 2016), il cittadino, registrandosi al sito [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) ed accedendo alla propria area riservata del sito, può consultare l'elenco delle proprie spese sanitarie comunicate dai diversi professionisti. Selezionando le singole voci di spesa che compaiono all'interno della propria area riservata, il cittadino può opporsi all'invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione del modello 730 o Unico precompilati.
3. Invio di uno specifico modulo all'Agenzia delle Entrate: **Dal 1° ottobre dell'anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa** (quindi dal 1° ottobre 2016 al 31 gennaio 2017 con specifico riferimento alle spese sostenute nell'anno 2016), il cittadino, in alternativa alle modalità sopra analizzate, può esercitare l'opposizione inviando uno specifico modulo all'Agenzia delle Entrate. In tal modo, l'Agenzia non richiederà i dati del contribuente al Sistema TS.

14 ottobre 2016

dr. Enrico M. Ragaglia